

Messaggio

numero

6501

data

8 giugno 2011

Dipartimento

TERRITORIO / FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 febbraio 2011 presentata da Fiorenzo Dadò "Obbligo di rilascio immediato dei deflussi minimi al Ritom"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la mozione del 21 febbraio 2011, si chiede al Consiglio di Stato di decretare a titolo immediato l'obbligo del rilascio di deflussi minimi alle due prese di acque ticinesi con deflusso permanente utilizzate dalla centrale del Ritom.

A tal proposito ricordiamo innanzitutto i fatti essenziali del travagliato iter legato al rinnovo della concessione per l'utilizzazione delle acque nell'impianto del Ritom, su cui la Commissione speciale Energia del Gran Consiglio è comunque sempre stata informata con regolarità. Sulla questione specifica dei deflussi minimi abbiamo inoltre già preso posizione tra l'altro anche nella risposta all'interrogazione (n. 74.10) presentata il 13 aprile 2010 dall'allora deputato Norman Gobbi dal titolo "Ritom-FFS: la Confederazione è fuori legge!".

Le FFS sono titolari di una concessione per lo sfruttamento delle acque del Ritom rilasciata dal 1° gennaio 1926 e scaduta il 31 dicembre 2005, che non prevede espressamente il diritto di riversione. Dopo oltre dieci anni di trattative fra il Cantone e l'AET da una parte e le FFS dell'altra, il 17 febbraio 2006 le FFS hanno inoltrato una formale domanda di rinnovo della concessione. Nei mesi seguenti, l'incarto ed il relativo rapporto sull'impatto ambientale sono stati oggetto di analisi e valutazioni presentate alle FFS quale preavviso in allegato ad una risoluzione governativa del 10 luglio 2007. In quest'ultima, visto il mancato raggiungimento di una soluzione concordata, veniva proposto il rinnovo della concessione fino all'entrata in servizio della nuova galleria di base del San Gottardo.

Dopo avere rifiutato tale proposta, il 23 novembre 2007 le FFS hanno presentato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), una domanda di appropriazione delle forze idriche del Ritom fondata sugli art. 76 cpv. 4 della Costituzione federale e 12 cpv. 1 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF), che conferiscono alla Confederazione il diritto di appropriarsi della forza di un corso d'acqua per le sue aziende di trasporto e quindi in particolare per le FFS. Il DATEC -con decisione del 27 dicembre 2007- ha così avviato una formale procedura di appropriazione delle forze idriche del Ritom, negando nel contempo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Il Cantone ha contestato l'avvio di questa procedura nel suo principio ritenendo che le FFS dovessero far capo alla procedura cantonale ordinaria di rilascio della concessione da parte del Gran Consiglio. In questo senso è stato

inoltrato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione del DATEC.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali legati alla situazione contingente creatasi, oggetto della presente mozione, nell'ambito della procedura ricorsuale citata il Cantone ha chiesto che il DATEC rispettasse le regole di competenza e di merito vigenti in materia ambientale, con particolare riferimento alle condizioni di gestione dell'impianto applicabili dopo la scadenza della concessione. In effetti, con il regime provvisorio riconosciuto in fase di trattativa per gli anni 2006 e 2007, il Cantone aveva già stabilito ulteriori specifiche condizioni di esercizio di carattere ambientale per l'impianto del Ritom che a mente dell'autorità cantonale non potevano essere annullate. In assenza di un atto formale del Parlamento, tale regime provvisorio si fondava sul consenso espresso dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio che, dopo aver sentito la Commissione speciale energia, ha aderito alla richiesta di continuare l'esercizio dell'impianto durante le trattative, limitandolo comunque al 31 dicembre 2006 una prima volta e al 31 dicembre 2007 in seguito. Tenuto conto della necessità di rispettare le preziose peculiarità del lago di Cadagno e considerato come gli aspetti di protezione delle componenti territoriali avrebbero potuto essere approfonditi solamente una volta valutato il progetto definitivo, il consenso è stato rilasciato unicamente a condizione che fosse esclusa la possibilità di abbassare artificialmente le acque del lago di Cadagno al di sotto della quota di sfioro e fosse vietata la captazione delle acque all'interno della palude d'importanza nazionale Passo dell'Uomo (oggetto nr. 2654). Tali condizioni si aggiungevano a quelle già in vigore in passato.

Nel proprio ricorso il Cantone ha pure richiamato l'art. 58a LUF, invocato dal mozionante, rammentando che nel caso concreto gli studi per definire un adeguamento delle condizioni di esercizio alle disposizioni ambientali vigenti erano già stati effettuati nel contesto dell'esame di impatto ambientale relativo alla domanda di rinnovo della concessione e che le necessarie misure ambientali erano già state individuate dai servizi cantonali competenti e comunicate alle FFS con lettera del 21 giugno 2007.

Con sentenza dell'8 aprile 2008 il TAF ha respinto il ricorso del Cantone, confermando quindi l'apertura della procedura di appropriazione dinanzi al DATEC e l'autorizzazione alle FFS a gestire l'impianto fino alla conclusione della procedura ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010, alle condizioni definite dagli atti cantonali di concessione e di prolungamento provvisorio, ovvero con le limitazioni aggiuntive stabilite per gli anni 2006 e 2007.

In seguito, parallelamente allo scambio degli allegati scritti nell'ambito della procedura di appropriazione, sono state affinate le analisi e le valutazioni tecnico-economiche dell'attuale e di un possibile futuro impianto del Ritom. La volontà di entrambe le parti di giungere ad una soluzione extragiudiziaria è finalmente sfociata, nel settembre 2010, in un accordo di principio tra FFS, Cantone Ticino e AET per lo sfruttamento idroelettrico in comune delle acque attualmente utilizzate negli impianti del Ritom. Tale accordo è stato approvato il 9 settembre 2010 dal Consiglio di amministrazione di AET, il 26 ottobre seguente dallo scrivente Consiglio ed il 28 ottobre 2010 dal Consiglio di amministrazione delle FFS. La soluzione convenuta prevede la creazione di una società comune con capitale misto ("Ritom SA"), partecipata dalle FFS nella misura del 75% e dal Cantone Ticino per il restante 25%. La società gestirebbe gli impianti esistenti e futuri necessari per la captazione, il trasporto e l'accumulo delle acque e le FFS apporterebbero i diritti di utilizzazione delle acque già attualmente sfruttate che naturalmente defluirebbero nei Cantoni Uri e Grigioni. FFS e AET realizzerebbero e gestirebbero poi separatamente le parti elettromeccaniche necessarie per le proprie produzioni specifiche.

In seguito a tale accordo, su istanza delle FFS, il 20 dicembre 2010 il DATEC ha emesso una formale decisione di sospensione della procedura relativa all'appropriazione delle forze idriche utilizzate per l'impianto del Ritom. In tale pronuncia il DATEC ha preso atto che verrà presentata una nuova domanda di concessione basata su un progetto per un ampliamento ottimale degli impianti ed accompagnata da un nuovo rapporto concernente l'impatto sull'ambiente nel quale verrà in particolare affrontato il tema della protezione delle acque (deflussi residuali, modifiche di portata, ecc.) e l'eventuale attuazione di una pianificazione per la protezione e l'utilizzazione delle acque. L'autorità adita ha pure preso atto che le FFS ritireranno definitivamente la domanda di appropriazione delle forze idriche dopo che la "Ritom SA" avrà ottenuto la concessione da parte del Parlamento ticinese.

In merito al tema del rilascio dei deflussi minimi, il DATEC ha rilevato che, come deciso dal TAF con la sentenza dell'8 aprile 2008, l'articolo 58a cpv. 3 LUF1 non si oppone al prolungamento delle misure provvisorie adottate dal 2006. Secondo l'autorità dipartimentale federale, la disposizione citata, che prevede l'applicabilità senza restrizione delle nuove disposizioni sui deflussi residuali al più tardi 5 anni dopo la data fissata per la scadenza della concessione, concerne infatti –come da espressa indicazione della nota marginale dell'articolo stesso- i casi di rinnovo, ma non è applicabile in sede di regolamentazione provvisoria. Il DATEC ha però anche aggiunto che, al fine di non entrare in contraddizione con le disposizioni sul risanamento dei corsi d'acqua da attuare secondo l'art. 81 cpv. 2 LPAc entro la fine del 2012, la procedura di appropriazione può essere sospesa solo fino a quella data. Fino al suddetto termine, le FFS sono state pertanto nuovamente autorizzate dal DATEC a titolo provvisorio e limitato a gestire l'impianto del Ritom alle attuali condizioni, come definite dagli atti di concessione e di prolungamento dell'esercizio.

Riguardo alla competenza del DATEC ad esprimersi su questi aspetti nell'ambito della procedura di appropriazione delle acque è forse anche utile ricordare che secondo l'art. 48 LPAc l'autorità federale incaricata dell'esecuzione di un'altra legge federale o di un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della stessa LPAc.

Sulla base di queste considerazioni, riteniamo che la mozione sia di fatto irricevibile, in quanto le condizioni per l'esercizio transitorio della centrale del Ritom, e dunque anche il regime relativo ai deflussi residuali, sono stati stabiliti e risultano effettivamente di competenza, in questa fase, del DATEC.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis
Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 21.02.2011

MOZIONE

Obbligo di rilascio immediato dei deflussi minimi al Ritom

del 21 febbraio 2011

Con la presente mozione chiedo che il Consiglio di Stato decreti a titolo immediato l'obbligo del rilascio dei deflussi minimi alle due prese di acque ticinesi con deflusso permanente utilizzate dalla centrale del Ritom.

Motivazioni

La concessione per l'utilizzazione delle acque del Ritom è scaduta il 31 dicembre 2005 e 5 anni dopo è scaduta, inutilizzata, anche la proroga massima di 5 anni eccezionalmente ammessa dopo la scadenza di una concessione per il rilascio dei deflussi minimi in base all'articolo 58a della Legge sull'utilizzazione delle forze idriche LUF1*. L'articolo cita: «*Le nuove disposizioni sui deflussi residuali si applicano senza restrizione al più tardi 5 anni dopo la data fissata per la scadenza della concessione*».

Questa norma è relativamente recente rispetto all'impianto generale della LUF1 che risale al 1916 (entrata in vigore 1918): essa è stata introdotta con una revisione della LUF1 del 1996 (in vigore dal 1997) con la quale si voleva tra l'altro affrontare il problema dei lunghi tempi necessari per ottenere il rinnovo delle concessioni ed evitare l'insicurezza di diritto derivante dalla scadenza dei diritti vecchi prima dell'entrata in vigore di quelli nuovi. Fu così messo a legge che la domanda di rinnovo di una concessione andava presentata alle autorità al più tardi 15 anni prima della scadenza e che la concessione nuova andava rilasciata entro la scadenza della vecchia. La norma d'eccezione supplementare con la proroga massima di 5 anni per l'adeguamento senza restrizioni dei deflussi in base alle norme vigenti intendeva evitare la situazione per cui un concessionario, procrastinando i tempi, potesse fruire a tempo indeterminato dell'esonero dal rilascio dei deflussi adeguati richiesti dalla Costituzione e dalla legge sulla protezione delle acque LPAC, in mancanza di decisioni concrete. È questa la situazione che si presenta ora al Ritom ma che, per legge, va evitata.

Per la definizione del deflusso minimo il valore di riferimento principale stabilito dalla LPAC è il deflusso di magra superato statisticamente durante 347 giorni all'anno (il cosiddetto Q347) o, in altre parole, non raggiunto nei 18 giorni più secchi. Esso fornisce la base per il calcolo del deflusso di dotazione (ossia del rilascio alla presa) con una formula contenuta nell'articolo 31 capoverso 1 LPAC* che privilegia i corsi d'acqua piccoli fino ad un Q347 di 60 litri al secondo e permette uno sfruttamento molto forte dei corsi d'acqua maggiori (con deflussi minimi di molto al disotto dei minimi assoluti raggiungibili naturalmente in anni particolarmente aridi). Stando al messaggio del Consiglio federale del 1987 sulla LPAC, il deflusso minimo stabilito in base all'articolo 31 capoverso 1 LPAC rappresenta un valore d'allarme ed è il minimo assoluto richiesto per legge. La legge impone aumenti se la qualità delle acque, la conservazione degli ambienti naturali e la migrazione dei pesci li richiedono (articolo 31 capoverso 2 LPAC*). Solo dopo la definizione di un deflusso minimo, basato su questi criteri quantitativi e qualitativi, si possono decidere delle deroghe (articolo 32 LPAC*) rispettivamente degli aumenti (non però delle diminuzioni!) in base ad una ponderazione degli interessi (articolo 33 LPAC*).

Per i corsi d'acqua che in tempi di magra vanno in secca (Q347 = 0 l/sec) non sono dovuti deflussi minimi.

La centrale del Ritom sfrutta tre prese su corsi d'acqua sui quali il Cantone ha il diritto di disporre. Ad esse si aggiungono acque derivate dal Cantone di Uri e dal Cantone dei Grigioni che esulano dalle nostre competenze (i cui diritti di utilizzazione scadono peraltro più tardi). Il Reno di Medel (presa W 17 secondo il codice cantonale, risp. TI-012 secondo il codice federale della "Carta dei deflussi residuali" 1:200'000) nel punto del prelievo va periodicamente in secca per cui non richiede, se questo dato verrà confermato, il rilascio di un deflusso. Restano le altre due prese ticinesi, quelle sulla Garegna (o Canaria; presa W18, risp. T-013) con un deflusso di magra Q347

di 150 litri al secondo e sul Foss, il riale sul quale si trova lo sbarramento del Ritom (presa W19 risp. TI-029), con un Q₃₄₇ di 300 litri al secondo.

Per queste due prese l'articolo 31 capoverso 1 LPAc richiede un deflusso minimo (che in assenza di infiltrazioni in alveo corrisponde al deflusso di dotazione) di 122 l/sec, rispettivamente 192 l/sec. Attualmente queste prese non sono soggette a rilasci. Ci si trova cioè confrontati ad uno sfruttamento totale. In caso di rinnovo della concessione esse non ammettono possibilità di deroghe (art. 32 LPAc) se non attraverso il cosiddetto piano di utilizzazione e protezione che consente di sfruttare maggiormente un corso d'acqua se in prossimità se ne sfrutta meno un altro rispetto a quanto invece la legge ammetterebbe. La domanda di concessione, non ancora pubblicata, intende invocare questa norma d'eccezione.

Nel frattempo, siccome la legge chiede l'adeguamento dei deflussi *senza restrizioni*, il minimo assoluto richiesto alle due prese sulla Garegna e sul Foss è quindi di 122 e 192 litri al secondo di cui chiedo al Consiglio di Stato di decretarne con effetto immediato il rilascio. Senza esami ulteriori, che attualmente non sono disponibili (lo saranno al momento della pubblicazione della domanda di concessione) eventuali aumenti dei deflussi in base all'articolo 31 capoverso 2 e all'articolo 33 non sono definibili per cui appare inevitabile dovervi rinunciare transitoriamente.

Al rilascio di questi deflussi non vanta alcun diritto acquisito in quanto la concessione è scaduta e con essa si sono estinti automaticamente anche i diritti acquisiti. L'attuale attività della centrale del Ritom di cui, a rigore, si potrebbe anche chiedere una sospensione in mancanza di una concessione, viene tollerata dalle autorità ad hoc. Personalmente reputo giustificato continuare la gestione nell'interesse di un approvvigionamento energetico pulito e rinnovabile, ma assolutamente inaccettabile rinunciare ai deflussi minimi, ora dovuti senza remore.

Fiorenzo Dadò

Fonti citate:

Articolo 58a LUF: http://www.admin.ch/ch/i/rs/721_80/a58a.html

Articolo 31 LPAc: http://www.admin.ch/ch/i/rs/814_20/a31.html

Articolo 32 LPAc: http://www.admin.ch/ch/i/rs/814_20/a32.html

Articolo 33 LPAc: http://www.admin.ch/ch/i/rs/814_20/a33.html